



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città metropolitana di Napoli

Ai Responsabili di Settore

Al Sindaco

Ai Componenti la Giunta Comunale

Al Revisore dei Conti

Ai Componenti il Nucleo di valutazione

SEDE

**Oggetto: Affidamenti di contratti di importo inferiore a 40 mila €, ai sensi dell'art. 36 co. 2 a) del D. lgs n°50/2016, modificato dal D. lgs n°56/2017 (decreto correttivo) e delle nuove linee guida ANAC - deliberazione n. 206/2018 – Circolare ricognitiva.**

Si fa seguito alla propria precedente circolare n.1/2017, relativa all'oggetto, regolarmente pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente", a seguito delle nuove linee guida ANAC - deliberazione n. 206/2018 con le quali l'Autorità ha esposto in modo esauriente il contenuto delle disposizioni dell'art. 36, post modifica, in materia di organizzazione e gestione degli appalti e affidamenti di lavori, servizi e forniture, **di importo inferiore a 40 mila euro.**

Le prescritte nuove linee guida emanate con la deliberazione 01 marzo 2018, n. 206 (in GU 69/23.03.2018) integrative delle precedenti -n. 4/2016 - sono entrate in vigore il 07 aprile 2018.

La loro finalità è quella di chiarire **come e quando avviene la rotazione degli inviti e degli affidamenti, quali verifiche l'amministrazione appaltante deve attivare sull'affidatario scelto senza gara, come attuare gli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.**

## **La disposizione di riferimento di questa circolare.**

L'art. 36 – co. 2 a) stabilisce per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che le stazioni appaltanti possono procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Tuttavia, precisa l'ANAC, affidamento diretto non equivale ad affidamento fiduciario *o intuitu personae*.

## **I criteri da osservare negli affidamenti diretti.**

Il co. 1 dell'art. 36 contiene una norma generale che vale per tutti i contratti di soglia inferiore a quella

comunitaria di cui all'art. 35, inclusi dunque i contratti di importo inferiore a € 40 mila, quella per cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del Codice.

I principi di cui all'art. 30 co. 1, ai quali rinvia l'art. 36 co. 1 sono: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Il significato di ognuno di questi criteri è spiegato dall'ANAC nelle nuove linee guida n. 206/2018.

L'art. 34 impone il rispetto da parte delle amministrazioni dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (adozione dei c.a.m del Ministero dell'Ambiente 6);

L'art. 42 richiede che si prevenivano e risolvano conflitti di interesse sia in fase di svolgimento della gara sia nella fase di esecuzione del contratto, con obbligo di vigilanza da parte dell'Amministrazione sulle misure predisposte, anche nel rispetto dei PTPCT.

Si è ritenuto opportuno, con questa circolare, sempre per esigenze di sintesi, soffermarsi sul contenuto dell'art. 30 co. 1 del Codice **limitatamente agli affidamenti diretti**, nel rispetto dei criteri della "libera concorrenza", "della non discriminazione e parità trattamentale", della "trasparenza" e infine della "rotazione" di inviti, riferiti agli operatori economici (OE).

Applicare il criterio della "libera concorrenza", vuol dire garantire l'effettiva partecipazione e contendibilità degli OE potenzialmente interessati alla selezione, in possesso dei requisiti per potervi partecipare;

"non discriminazione e parità di trattamento" significano congiuntamente, valutare equamente e con imparzialità i concorrenti, eliminando ogni ostacolo o restrizione nel predisporre le offerte e nell'effettuare la loro valutazione;

"trasparenza e pubblicità" richiedono la conoscibilità da parte degli OE delle procedure di gara e l'uso di un accesso rapido e agevole alle informazioni riferite ai procedimenti di gara.

Infine, la "rotazione" di inviti e affidamenti comporta l'obbligo per le amministrazioni appaltanti, di non favorire il consolidamento di rapporti economici con alcune imprese e realizzare una distribuzione delle opportunità per gli OE, di essere affidatari di un contratto pubblico.

Rispetto a tale criterio, la legge distingue il caso in cui l'Amministrazione inviti, in seguito alla scadenza di un contratto, l'OE che abbia gestito il servizio da affidare, dal caso in cui l'Amministrazione inviti alla gara l'OE che già abbia partecipato alla gara precedente avente ad oggetto il medesimo servizio, lavoro o fornitura senza risultarne aggiudicatario.

Nel primo caso, infatti, l'amministrazione dovrà motivare l'invito allo stesso OE, in modo più dettagliato e approfondito; nella seconda ipotesi la motivazione potrà essere semplificata e meno puntuale.

Con regolamento interno la norma rinvia alle amministrazioni la facoltà di individuare fasce di importo sulle quali applicare la rotazione con riferimento all'affidamento sia di servizi sia di forniture sia di lavori.

Il RUP con specifica determinazione ha, invece, la facoltà di individuare i lavori di importo inferiore

a € 40 mila, ai quali può applicarsi il metodo dell'amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3 co. 1 – lett. g del D. lgs. n°50 /2016, con riferimento solo ai lavori.

### **Il rispetto delle fasi procedurali.**

Anche la procedura semplificata, quella volta ad aggiudicare appalti di valore inferiore a 40 mila €, richiede il concreto svolgimento di determinate fasi procedurali:

- 1) adozione della determina a contrarre o altro atto equivalente da pubblicizzare sul sito istituzionale - alboonline -, contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, servizi o forniture da acquisire o realizzare, l'importo massimo dell'affidamento, comunque non superiore a 40 mila €, la copertura contabile, la procedura che si intende seguire indicando i criteri di partecipazione degli OE e per la loro selezione, le condizioni contrattuali essenziali. Per i lavori da realizzare in amministrazione diretta si segue l'art. 32 co. 2- II periodo del Codice;
- 2) indicazione dei requisiti che gli OE che intendano partecipare alla gara, devono possedere, come individuati all'art. 80 del Codice. Per i lavori con riferimento alla specifica categoria la dimostrazione del possesso della qualificazione SOA è valida a comprovare il possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- 3) stipula del contratto. Si individuano 3 casi:
  - a) contratto di importo fino a 5000 €. Dato per presupposto che si siano regolarmente attuate le fasi precedenti, la stipula del contratto può avvenire richiedendo all'OE affidatario di rilasciare un'autodichiarazione anche redatta utilizzando il modello di DGUE emanato dal MIT, riferita al possesso dei requisiti dell'art. 80 del Codice. L'autodichiarazione non esonera l'amministrazione dall'effettuare, prima di firmare il contratto, le verifiche sui requisiti generali, con accesso alla BDNP dell'ANAC e le verifiche contributive sul DURC o altre specifici requisiti speciali *ex lege*. Nel contratto si indicherà chiaramente che in caso di verifiche ad esito negativo l'amministrazione risolverà il contratto;
  - b) contratto di importo superiore a 5.000,00 € e non superiore a 20.000,00 €: si procede come nell'ipotesi di cui alla precedente lett. a), fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione di effettuare i controlli di cui all'art. 71 co. 1 del DPR n. 445/2000, come nei casi sub 1);
  - c) Contratto di importo superiore a 20 mila €, l'amministrazione deve verificare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del codice e speciali prima di stipulare il contratto;

### **Seppur breve, un ultimo cenno sulle modalità di selezione del contraente**

L'amministrazione è sempre tenuta a motivare il procedimento di gara prescelto per affidare il lavoro, bene e/ o servizio: nella fase di avvio la motivazione va inserita nella determina a contrarre o nell'atto equivalente; nella fase di intervenuta aggiudicazione, nell'atto di aggiudicazione si evidenzierà: a) che l'offerta scelta è quella che più risponde all'interesse pubblico indicandone la motivazione; b) le eventuali caratteristiche migliorative proposte dall'affidatario; c) la congruità del prezzo rispetto alle prestazioni

richieste e offerte ; d) il rispetto della rotazione.

Per dimostrare la adeguatezza del rapporto qualità/prezzo del servizio, bene, lavoro, l'amministrazione appaltante può anche fare ricorso a listini di mercato, ad offerte precedenti per identiche o analoghe prestazioni o effettuare una analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni

Per gli affidamenti di valore inferiore a 1000,00 € o per affidamenti da effettuare in caso di urgenza o in altri casi previsti dal Regolamento di contabilità (es economato), già adeguati alle normative comunitarie, la motivazione sulla scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche con il richiamo alla disposizione regolamentare applicata, da inserire nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatti in maniera semplificata.

Inoltre, in caso di affidamento diretto, l'amministrazione appaltante può non richiedere la garanzia provvisoria ex art. 93 co. 1 codice contratti. Inoltre l'Amministrazione appaltante può esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva ex art. 103 D. lgs 50/2016, in determinati casi e alle condizioni dettate dall'art. 103 co. 11.

#### **La scelta dagli elenchi o albi – rinvio.**

Gli affidamenti da appositi elenchi di OE, non sono contemplati dalla norma per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila €, per i quali vigono le disposizioni sopra illustrate.

La scelta da elenchi o albi è prevista dall'**art. 36 co. 2 b)** per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € (servizi e forniture) e inferiore a 150.000 € (lavori), o alle soglie comunitarie ex art. 35, per le forniture e i servizi. In questi casi si avvia la procedura negoziata consultando, se esistenti, almeno n. 10 operatori economici per i lavori, e almeno n. 5 per i servizi e le forniture.

Gli OE sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

Con riserva di emanare atti ad efficacia attuativa di disposizioni normative e/o regolamentari statali di natura programmatiche si invitano i Responsabili di Settori e i dipendenti impegnati su affidamenti o gare d'appalto a dare accuratamente seguito al contenuto di questo atto.

**Si precisa che, essendo questa circolare atto ricognitivo di sintesi, la sua emanazione non esonera comunque i destinatari dal prendere completa visione e conoscenza, a fini applicativi, dei testi integrali ufficiali di legge e altri atti normativi sull'argomento e linee guida ANAC.**

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Fabiana Lucadamo